

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 21.01.2016

Articolo 1

Norme di riferimento

Il Consiglio di Istituto è regolato dalle norme previste dal D.L. 297/94, in particolare gli art.8 e 10 del Decreto Ministeriale 1 Febbraio 2001, n.44.

Articolo 2

Elezione del Presidente e del Vice Presidente

Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

Il Consiglio di Istituto può eleggere, sempre tra i rappresentanti dei genitori degli alunni, il Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza del Vice Presidente, presiederà il consigliere più anziano.

Articolo 3

Partecipazione del Direttore S.G.A. alle sedute

Il Direttore S.G.A. partecipa al Consiglio di Istituto allo scopo di esporre le informazioni di carattere finanziario ai membri del Consiglio stesso. Interviene sugli altri argomenti su cui i Consiglieri intendano acquisirne il parere per le deliberazioni da assumere come Consiglio.

Articolo 4

Convocazione

Il Consiglio si riunisce obbligatoriamente per deliberare il bilancio di previsione (Programma Annuale), il Conto Consuntivo e la verifica al Programma annuale entro il 30 giugno di ogni esercizio finanziario. Si riunisce periodicamente per le decisioni di propria competenza.

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente: per sua iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione del Consiglio deve avvenire tramite comunicazione scritta recante l'ora, il giorno, la sede della riunione e l'ordine del giorno.

Le comunicazioni scritte saranno inoltrate a cura della segreteria dell'istituzione scolastica ai singoli membri, almeno cinque giorni prima della data della riunione in via ordinaria.

In casi di particolare e motivata urgenza il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria con preavviso di almeno un giorno con avviso telefonico.

Tutta la documentazione inerente gli argomenti scritti all'ordine del giorno è disponibile e depositata presso l'Ufficio del Direttore S.G.A.

Articolo 5

Orario e sede della riunione

Le riunioni del Consiglio di istituto si svolgono presso la sede di via della Madonna, 51 in orario non coincidente con l'orario delle lezioni antimeridiane e, comunque, tale da garantire la partecipazione dei componenti, tenuto conto delle esigenze di lavoro.

Articolo 6

Funzioni del Segretario del Consiglio di Istituto

Le funzioni di Segretario del Consiglio di istituto sono affidata dal Presidente ad un membro docente, o a un altro membro disponibile.

Articolo 7

Validità della seduta

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Articolo 8

Pubblicità delle sedute

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio ammette il pubblico alle sedute, previo accertamento del titolo di elettore e previa verifica della capienza ed idoneità dei locali.

Non è ammesso il pubblico alle sedute del Consiglio di Istituto quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Se il comportamento del pubblico non consente l'ordinato svolgimento dei lavori, limita la libertà di discussione o di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Articolo 9

Disciplina delle discussioni

Il Consiglio discute e delibera in merito agli argomenti iscritti all'O.d.G..

Chi presiede la seduta ha la facoltà di richiamare all'argomento in discussione i consiglieri che divagassero o si dilungassero eccessivamente e, al fine di garantire il corretto svolgimento della seduta, eventualmente togliere la parola.

E' facoltà di ogni Consigliere far mettere a verbale proprie affermazioni e la motivazione del proprio voto.

Articolo 10

Deliberazioni – Votazioni

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni del Consiglio di Istituto avvengono, di norma, per alzata di mano o per appello nominale. I singoli componenti, su ogni argomento, possono esprimere voto favorevole, voto contrario, oppure possono astenersi. Le astensioni non sono computate tra i voti validamente espressi. Quando si tratta di persone le votazioni avvengono per scrutinio segreto.

Hanno diritto di voto solo i componenti del Consiglio; non possono essere affidate deleghe da parte dei consiglieri eventualmente assenti.

In sede di votazione nessuno può chiedere la parola se non per illustrare le motivazioni di voto (dichiarazione di voto da riportare a verbale).

Articolo 11

Verbali e pubblicità degli atti

Di ogni seduta il segretario del Consiglio redige un verbale riportandovi tutti i dati e gli elementi che hanno rilevanza per le risoluzioni adottate, ed in particolare la formulazione delle delibere con relativa numerazione, i risultati delle votazioni e la sintetica motivazione di esse.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio e deve essere depositato presso la segreteria dell'Istituzione scolastica entro quindici giorni dalla seduta, salvo tempi più ristretti quando specifiche occasioni lo impongano.

Esso viene discusso e approvato dal Consiglio all'apertura della seduta successiva a quella cui si riferisce.

Articolo 12

Decadenza – Surroga

I membri eletti nel Consiglio di Istituto, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a quattro sedute consecutive regolarmente convocate, decadono dalla carica e vengono surrogati procedendo alla nomina di coloro che, in possesso dei requisiti, risultino i primi tra i non eletti delle rispettive liste.

Il Presidente, il Vice Presidente, i membri della Giunta Esecutiva in caso di dimissioni o di decadenza, vengono surrogati mediante nuove elezioni secondo le modalità del presente regolamento.

Articolo 13**Modifiche al Regolamento del Consiglio di Istituto**

Per modificare il presente Regolamento o per aggiungere nuovi articoli occorrerà la maggioranza qualificata (2/3).